

AVVISO n.1003	22 Gennaio 2007	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : ABN AMRO BANK
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione investment certificates,
classe A "ABN AMRO" emessi nell'ambito di
un programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari: **“ABN AMRO Bank N.V. Benchmark Certificates su indici e commodities: indice Midex (Prima Serie 2007)”**

Emittente: ABN AMRO Bank N.V.

Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Aa3	01/08/2006
	Standard & Poor's	AA-	01/09/2006
	Fitch	AA-	17/05/2006

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **24 gennaio 2007**

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX *“segmento investment certificates – classe A”*

Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6

Operatore incaricato ad
assolvere l'impegno di quotazione: Capitalia S.p.A.
Codice specialist: 2100

Modalità di liquidazione
dei contratti: liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa
aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“ABN AMRO Bank N.V. Benchmark Certificates su indici e commodities: indice Midex (Prima Serie 2007)”

Quantitativo minimo di
negoziiazione di ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei
certificates (colonna “Lotto Neg.”)

Controvalore minimo dei blocchi: 150.000 Euro

Impegno giornaliero ad esporre
prezzi denaro e lettera
per ciascuna serie:

vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei
certificates (colonna “N.Lotti M.M.”)

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 24 gennaio 2007, gli “ABN AMRO Bank N.V. Benchmark Certificates su indici e commodities: indice Midex (Prima Serie 2007)” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates;
- Fattori di Rischio e tabella delle Condizioni Definitive dei certificates;
- Regolamento dei certificates.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>
1	NL0000769701	N76970	421670	ABN MIDEX CER GN08	Indice Midex	20/06/2008	0,0001	500000	1	600

2. FATTORI DI RISCHIO DEI CERTIFICATES

Gli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa di Certificates sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa di Certificates non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi d'investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti negli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa di Certificates di quest'ultimo.

2.1 Rischi generali relativi ai Certificates

Principali rischi dei Certificates

- Rischio emittente – Salvi i casi in l'emissione dei Certificates sia garantita da un soggetto terzo, l'investimento nei Certificates è soggetto al rischio emittente, nel senso che il valore del Certificate è legato al merito di credito dell'emittente. Tale rischio è pertanto connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento degli importi dovuti in relazione ai Certificates. Il patrimonio dell'emittente garantisce l'investitore per il pagamento degli importi dovuti in relazione ai Certificates senza priorità rispetto agli altri creditori dell'emittente stesso in caso di insolvenza. A tale ultimo riguardo, si veda anche quanto illustrato al punto 4.1.3 *Ranking* della presente Nota Informativa di Certificates.
- Rischio di sottostante – Tale rischio è legato alla variazione dell'attività sottostante (Sottostante). In particolare, essendo i Certificates strumenti finanziari che consentono di replicare, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante, il rendimento dei Certificates non può essere predeterminato, ma può variare in funzione delle variazioni che interverranno nei valori di mercato dell'attività sottostante.
- Rischio di tasso di cambio – Tale rischio è legato alla variazione dei tassi di cambio. In particolare, nei casi in cui la valuta di denominazione dei Certificates (Valuta di Pagamento) sia diversa dalla valuta di denominazione dell'attività sottostante (Valuta Sottostante), i Certificates potranno essere condizionati dalle variazioni che interverranno nei valori di mercato del tasso di cambio tra le cennate valute. I Certificates per i quali, il tasso di cambio tra le pertinenti valute è convenzionalmente fissato alla pari includono la denominazione “**Quanto**”. Con riferimento a ciascun Certificate Specifico, si veda quanto dettagliatamente illustrato al pertinente sub-paragrafo *Valuta* del paragrafo 4.2.
- Rischio di liquidità – Tale rischio è rappresentato dall'impossibilità o dalla difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale. Tale rischio si ridimensiona nel caso di

quotazione dei titoli su un mercato regolamentato. In particolare, può verificarsi l'eventualità che il prezzo dei Certificates possa essere condizionato, fino ad inficiarne la validità, dalla scarsa liquidità degli stessi. Questi strumenti potrebbero presentare problemi di liquidità, per cui potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro il *market maker* assume l'impegno di esporre e ripristinare le posizioni di prezzo vendita/acquisto, secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. e con uno spread tra i prezzi denaro/lettera non superiore al differenziale massimo indicato nelle medesime Istruzioni. A tale ultimo riguardo, si veda anche quanto illustrato al punto 6.1 *Market Maker* della presente Nota Informativa di Certificates.

Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali

- Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel momento e nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione (inclusa quella fiscale) applicabile, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi (Articolo 7 del Regolamento Generale).

- Modifiche al Regolamento Generale e/o ad un Regolamento Specifico

L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento Generale e/o ad un Regolamento Specifico, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del Regolamento Generale e/o di un Regolamento Specifico, i medesimi potranno essere modificate dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento Generale e/o al Regolamento Specifico nei modi indicati all'Articolo 8 del Regolamento Generale [Articolo 9(b) del Regolamento Generale].

2.2 Rischi specifici relativi a ciascun Certificate Specifico

2.2.1 Rischi specifici degli "ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES"

Gli "ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES" (di seguito, denominati "**Valuta Plus Certificate**", al singolare, e "**Valuta Plus Certificates**", al plurale) sono strumenti finanziari che

2.2.10 Rischi specifici degli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES”

Gli “ABN AMRO BANK N.V. “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES” sono di tre categorie:

- gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU INDICI”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i “**Benchmark su Indici**”;
- gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU INDICI E BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU COMMODITIES”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito, rispettivamente, un/i “**Benchmark Quanto su Indici**” e un/i “**Benchmark Quanto su Commodities**” e, cumulativamente, un/i “**Benchmark Quanto**”;
- gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU COMMODITIES”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i “**Benchmark su Commodities**”.

I Benchmark su Indici ed i Benchmark su Commodities saranno, cumulativamente, denominati di seguito un/i “**Benchmark**”.

I Benchmark e i Benchmark Quanto sono prodotti derivati in quanto il loro prezzo dipende da quello di altre variabili. Nel caso delle emissioni oggetto della presente Nota Informativa di Certificates si tratta di indici, commodities e futures su commodities (Sottostanti).

In particolare:

- i Benchmark su Indici, replicano l’andamento degli indici indicati nella TABELLA A - INDICI di cui al paragrafo 4.3.2 alla voce “Sottostante”;
- i Benchmark Quanto su Indici, replicano l’andamento degli indici indicati nella TABELLA A - INDICI di cui al paragrafo 4.3.2 alla voce “Sottostante”;
- i Benchmark Quanto su Commodities, replicano l’andamento delle commodities indicate nella TABELLA A - COMMODITIES di cui al paragrafo 4.3.4 alla voce “Sottostante”;
- i Benchmark su Commodities, replicano l’andamento delle commodities e dei contratti futures su commodities indicati, rispettivamente, nella TABELLA A - COMMODITIES di cui al paragrafo 4.3.4 e TABELLA A – FUTURE SU COMMODITIES di cui al paragrafo 4.3.5 alla voce “Sottostante”.

Le informazioni relative ai Sottostanti sono rese disponibili al punto 4.2.10.9 della presente Nota Informativa di Certificates.

Metodi di determinazione del prezzo dei Benchmark in compravendita

L'ammontare del prezzo che l'investitore dovrà versare per l'acquisto di un Benchmark è determinato sulla base di: il livello corrente del Sottostante, il livello corrente del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante medesimo e la Parità, intesa, con riferimento ai Benchmark su Commodities relativi ai contratti futures su commodities, come il livello corrente della Parità come di seguito illustrata. A tale ultimo riguardo, si noti, infatti, che, al fine di garantire sufficiente liquidità e aggiornamento dei prezzi dei Benchmark su Commodities relativi ai contratti futures su commodities si rende necessario, come meglio illustrato in appresso, sostituire più volte, durante la vita di tali Benchmark, il contratto future sottostante (il quale ha scadenze più brevi rispetto alla durata dei ripetuti Benchmark), sebbene ciascuna di tali sostituzioni comporti un costo per l'investitore (ossia la Transaction Charge di cui si dirà in appresso), giustificato dai costi di transazione sostenuti dall'Emittente nel momento della sostituzione del contratto future.

Si noti, pertanto, che l'ammontare del prezzo che l'investitore dovrà versare per l'acquisto di un Benchmark è determinato sulla base della seguente formula:

- Con riferimento ai Benchmark su Indici ed ai Benchmark su Commodities relativi a Platino e Palladio, Oro e Argento:

(livello corrente del Sottostante x Parità) / livello corrente del tasso di cambio

Il livello corrente del Sottostante è inteso, per i Benchmark su platino, palladio, oro e argento, come la quotazione di mercato del Sottostante medesimo espresso in Dollari Americani.

- Con riferimento ai Benchmark su Commodities relativi ai rimanenti Sottostanti (ossia i contratti future su commodities):

(livello corrente del Sottostante x livello corrente della Parità) / livello corrente del tasso di cambio

La Parità, infatti, indica:

- (i) con riferimento alla Data di Emissione, un valore pari alla Parità Iniziale;
- (ii) con riferimento alla prima Data di Rollover successiva alla Data di Emissione (ossia in relazione alla prima sostituzione del Sottostante), un valore – determinato dall'Agente di Calcolo - pari alla Parità Iniziale moltiplicata per il Rollover Ratio determinato alla Data di Rollover Ratio immediatamente precedente la pertinente Data di Rollover; e, successivamente,
- (iii) con riferimento a ciascuna Data di Rollover (ossia in relazione ad ogni sostituzione del Sottostante), un valore – determinato dall'Agente di Calcolo - pari alla Parità corrente moltiplicata per il Rollover Ratio determinato alla Data di Rollover Ratio immediatamente precedente la pertinente Data di Rollover.

Dove:

- il Rollover Ratio è un coefficiente, calcolato in relazione ad ogni sostituzione del Sottostante, che esprime il rapporto tra il livello del Sottostante da sostituire e il livello del nuovo Sottostante, tenendo conto delle relative Transaction Charge. In particolare, il Rollover Ratio

indica, alla Data di Emissione, un valore pari a 1 e, successivamente, con riferimento a ciascuna Data di Rollover Ratio, un valore determinato dall'Agente di Calcolo pari al **rapporto tra**:

- (i) il livello del Sottostante da sostituire all'Ora di Determinazione a tale Data di Rollover Ratio **meno** la Transaction Charge; e
 - (ii) il livello del nuovo Sottostante all'Ora di Determinazione a tale Data di Rollover Ratio **più** la Transaction Charge;
- la Transaction Charge è una commissione, applicata ai fini del calcolo del Rollover Ratio, che esprime il costo fissato dall'Emittente medesimo per la sostituzione del Sottostante.

Pertanto, l'applicazione del livello corrente della Parità al metodo di calcolo del prezzo dei Benchmark su Commodities:

- da un lato, **consente** di evitare che la differenza di livello tra i due Sottostanti determini, nel momento della sostituzione di un Sottostante con l'altro (ossia alla Data di Rollover), un salto nel prezzo dei Benchmark su Commodities;
- dall'altro lato, **comporta** un costo per l'investitore in quanto, nella determinazione del Rollover Ratio, l'Emittente applica ad entrambi i Sottostanti la relativa Transaction Charge. Con riferimento a ciascun contratto future, il valore della pertinente Transaction Charge è indicato nella TABELLA A - FUTURE SU COMMODITIES di cui al paragrafo 4.3.5 alla voce "Transaction Charge", dove è, altresì, indicata, alla voce "Parità Iniziale", la Parità Iniziale relativa a ciascuna Commodity Sottostante. Al riguardo, si precisa che l'importo complessivo della Transaction Charge non può essere determinato a priori in quanto tale importo varia in funzione del numero dei rollover effettuati.

L'Emittente, inoltre, fa presente che con riferimento a ciascun rollover del Sottostante, saranno indicati sul sito dell'Emittente www.abnamromarkets.it il valore raggiunto della Parità (determinata come sopra illustrato) ed il nuovo Rollover Ratio, nonché saranno riportate tutte le informazioni utili a determinare tali valori. L'Emittente, infine, fa presente che tali informazioni saranno disponibili sul sito www.abnamromarkets.it per l'intera durata dei Benchmark su Commodities.

Il Benchmark replica la performance del Sottostante, senza effetto leva: in qualunque momento il prezzo del Benchmark riflette il livello del relativo Sottostante (inteso, per i Benchmark su platino, palladio, oro e argento, come la quotazione di mercato del Sottostante medesimo espresso in Dollari Americani) senza risentire della volatilità del sottostante e del tempo mancante alla scadenza dello strumento (nell'accezione del time decay). Ad esempio, se il valore del Sottostante sale (o scende) di 100 Euro, il valore del Benchmark sale (o scende) anch'esso di 100 Euro, moltiplicati per la relativa Parità.

Ai fini del pricing dei Benchmark su Indici, l'Emittente non terrà conto degli eventuali dividendi attesi. Conseguentemente, il valore dei Benchmark su Indici corrisponderà al livello corrente dell'Indice moltiplicato per la Parità, convertito in Euro. Per l'investitore è, dunque, importante considerare che il flusso dei dividendi attesi relativo a tali Indici non viene scontato nella determinazione del prezzo dei

relativi Benchmark. Pertanto, a parità del tasso di cambio, alle date di stacco dei dividendi, la corrispondente diminuzione nel valore dell'Indice determinerà una diminuzione del valore dei Benchmark (salvo che si tratti di Indici soggetti a reinvestimento dei dividendi, come il DAX 30). L'investitore potrà verificare l'ammontare dei dividendi attesi in relazione a ciascun Indice alle pagine Bloomberg e/o Reuters indicate nella TABELLA A - INDICI di cui al paragrafo 4.3.2, alla voce "Fonte di pubblicazione del Sottostante".

Ai fini del pricing dei Benchmark su Commodities su contratti futures, inoltre, si osserva che al fine di garantire sufficiente liquidità e aggiornamento dei prezzi dei Benchmark su Commodities su contratti futures si rende necessario sostituire più volte, durante la vita dei Benchmark su Commodities su contratti futures, il contratto future sottostante (il quale ha scadenze più brevi rispetto alla durata dei Benchmark su Commodities su contratti futures). In particolare, alla Data di Emissione, il Sottostante sarà il pertinente contratto future tra quelli con la scadenza indicata nella TABELLA A - FUTURE SU COMMODITIES di cui al paragrafo 4.3.5 alla voce "Ciclo del Sottostante" indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive alla voce "Sottostante"; a ciascuna Data di Rollover, il Sottostante verrà sostituito con il pertinente contratto future avente l'*open interest* maggiore tra quelli con la scadenza indicata nella TABELLA A - FUTURE SU COMMODITIES di cui al paragrafo 4.3.5 alla voce "Ciclo del Sottostante". In particolare, l'Agente di Calcolo procede alla sostituzione del Sottostante avendo riguardo alla liquidità del relativo Mercato, ossia al Sottostante con l'*open interest* maggiore. L'*open interest* rappresenta, infatti, il numero di contratti aperti sul Mercato.

Metodi di determinazione del prezzo di rimborso dei Benchmark

L'investitore consegue alla scadenza (l'esercizio è automatico) l'Importo di Liquidazione, vale a dire il valore del Sottostante (inteso, per i Benchmark su platino, palladio, oro e argento, come la quotazione di mercato del Sottostante medesimo espresso in Dollari Americani) alla Data di Determinazione del Prezzo Finale, moltiplicato per la relativa Parità (intesa, per i Benchmark su Commodities relativi ai contratti futures su commodities, come il valore raggiunto della Parità alla Data di Determinazione del Prezzo Finale). Nel caso in cui il Sottostante sia espresso in una valuta diversa dall'Euro, il valore come sopra ottenuto è convertito in Euro al relativo Tasso di Cambio alla suddetta data. Con riferimento alla Parità per i Benchmark su Commodities relativi ai contratti futures su commodities, si veda quanto sopra illustrato.

Si noti, pertanto, che l'Importo di Liquidazione è determinato sulla base della seguente formula:

- Con riferimento ai Benchmark su Indici ed ai Benchmark su Commodities relativi a Platino e Palladio, Oro e Argento:

**(livello del Sottostante alla Data di Determinazione del Prezzo Finale x Parità) / livello del
Tasso di Cambio alla Data di Determinazione del Prezzo Finale**

- Con riferimento ai Benchmark su Commodities relativi ai rimanenti Sottostanti (ossia i contratti future su commodities):

(livello del Sottostante alla Data di Determinazione del Prezzo Finale x livello della Parità alla Data di Determinazione del Prezzo Finale) / livello del Tasso di Cambio alla Data di Determinazione del Prezzo Finale

Metodi di determinazione del prezzo dei Benchmark Quanto in compravendita

L'ammontare del prezzo che l'investitore dovrà versare per l'acquisto di un Benchmark Quanto è determinato sulla base della seguente formula: (livello corrente del Sottostante x 1 Euro)x Parità; il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro, qualunque sia la valuta del mercato con riferimento al quale sia rilevato. In altre parole, per i Benchmark Quanto su Indici, 1 punto indice equivarrà ad 1 Euro e, per i Benchmark Quanto su Commodities, 1 USD equivarrà ad 1 Euro.

I Benchmark Quanto replicano la performance del Sottostante, senza effetto leva: in qualunque momento il prezzo del Benchmark Quanto riflette il livello del relativo Sottostante senza risentire della volatilità del sottostante e del tempo mancante alla scadenza dello strumento (nell'accezione del time decay). Ad esempio, a parità di condizioni, se il valore del sottostante sale (o scende) di 100 unità, il valore del Benchmark Quanto sale (o scende) anch'esso di 100 unità, moltiplicati per la relativa Parità. Bisogna tuttavia considerare che durante la vita del Benchmark Quanto l'andamento dei tassi di interesse di mercato nella valuta in cui è espresso il Sottostante e nella valuta in cui è denominato il Benchmark Quanto (EUR) ha un'influenza, seppur limitata, sul prezzo.

Ai fini del *pricing* dei Benchmark Quanto su Indici, l'Emittente non terrà conto degli eventuali dividendi attesi.

Conseguentemente, il valore dei Benchmark Quanto su Indici corrisponderà al livello corrente dell'Indice moltiplicato per la Parità, moltiplicato per 1 Euro. Per l'investitore è, dunque, importante considerare che il flusso dei dividendi attesi relativo a tali Indici non viene scontato nella determinazione del prezzo dei relativi Benchmark Quanto. Pertanto, alle date di stacco dei dividendi, la corrispondente diminuzione nel valore dell'Indice determinerà una diminuzione del valore dei Benchmark Quanto. L'investitore potrà verificare l'ammontare dei dividendi attesi in relazione a ciascun Indice alle pagine Bloomberg e/o Reuters indicate nella TABELLA A - INDICI di cui al paragrafo 4.3.2 alla voce "Fonte di Pubblicazione del Sottostante".

Metodi di determinazione del prezzo di rimborso dei Benchmark Quanto

L'investitore consegue alla scadenza (l'esercizio è automatico) l'Importo di Liquidazione, vale a dire il valore del Sottostante (inteso, per i Benchmark Quanto su Commodities, come la quotazione di mercato del Sottostante medesimo espresso in Dollari Americani) alla Data di Determinazione del Prezzo Finale, moltiplicato per la relativa Parità; il livello del Sottostante viene sempre convertito convenzionalmente in Euro, qualunque sia la valuta del mercato con riferimento al quale sia rilevato. In altre parole, per i Benchmark Quanto su indici, 1 punto indice equivarrà ad 1 Euro e, per i Benchmark Quanto Certificates su, 1 USD equivarrà ad 1 Euro. Pertanto l'investitore in Quanto Certificates non subisce il rischio di cambio connesso alla necessità, ai fini della quantificazione del prezzo di negoziazione (salvo quanto

sopra precisato) e dell'Importo di Liquidazione, di convertire in Euro il livello del Sottostante quotato in valuta diversa dall'Euro, al tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante medesimo.

Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali

Particolare attenzione deve essere prestata alle date di scadenza ed alle modalità di esercizio.

Sconvolgimento di Mercato; Prezzo Finale e Data di Determinazione del Prezzo Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato

Benchmark su Indici e Benchmark Quanto su Indici

I pertinenti Regolamenti Specifici prevedono che, qualora nel giorno in cui debba essere calcolato l'importo da liquidare all'investitore in base ai Benchmark su Indici ed ai Benchmark Quanto su Indici a seguito di esercizio sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato, vale a dire, con riferimento ai Benchmark su Indici relativi agli indici S&P/MIB[®], Allstar[®], Midex[®], STAR[®] e TechStar[®], la mancanza, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni, di un prezzo d'asta dei titoli che formano almeno il 20% di tale indice ovvero una sospensione o limitazione alle contrattazioni dei titoli che interessa il Mercato Collegato dei contratti di opzione o dei contratti futures o di altri contratti derivati riferiti a tale indice [come meglio definito all'Articolo 4(A)(1)(i) del pertinente Regolamento Specifico] e, con riferimento ai Benchmark su Indici relativi ai rimanenti Indici ed ai Benchmark Quanto su Indici, una sospensione o una limitazione alle contrattazioni dei componenti che formano almeno il 20% del Sottostante [come meglio definito, rispettivamente, all'Articolo 4(A)(1)(ii) del pertinente Regolamento Specifico e all'Articolo 4(A)(1) pertinente Regolamento Specifico], l'Agente di Calcolo determinerà il Prezzo Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Prezzo Finale, basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante [si veda l'Articolo 4(A)(2) dei pertinenti Regolamenti Specifici].

Benchmark su Commodities relativi a contratti future su commodities

Il pertinente Regolamento Specifico prevede che l'Agente di Calcolo determinerà il Prezzo Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Prezzo Finale basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione di ciascun Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (si veda l'Articolo 4(A)(2) del pertinente Regolamento Specifico), qualora nel giorno in cui debba essere calcolato l'importo da liquidare all'investitore in base ai Benchmark su Commodities a seguito di esercizio sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato, vale a dire:

(i) il verificarsi o l'esistenza di una sospensione o limitazione alle negoziazioni (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che l'Agente di Calcolo ritiene sostanziale e che interessa il Mercato o, laddove applicabile, i contratti di opzione o i contratti futures del Mercato Collegato riferiti al Sottostante; (ii) la mancata pubblicazione, da parte dello Sponsor, del prezzo del Sottostante o la discontinuità temporanea o permanente nella pubblicazione di tale prezzo; (iii) la modifica sostanziale del metodo di calcolo o della formula di calcolo del prezzo del Sottostante o della

composizione del Sottostante (purché non si tratti di modifiche previste nella formula o nel metodo di calcolo per mantenere il Sottostante inalterato in presenza di cambiamenti nella sua composizione o al verificarsi di altri avvenimenti di routine) [si veda l'Articolo 4(A)(1) del pertinente Regolamento Specifico].

Benchmark su Commodities relativi a platino, palladio, oro e argento e Benchmark Quanto su Commodities

I pertinenti Regolamenti Specifici prevedono che l'Agente di Calcolo determinerà il Prezzo Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Prezzo Finale basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione di ciascun Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (si veda l'Articolo 4 bis (A)(2) dei pertinenti Regolamenti Specifici), qualora nel giorno in cui debba essere calcolato l'importo da liquidare all'investitore in base ai Benchmark su Commodities relativi a platino, palladio, oro e argento ovvero ai Benchmark Quanto su Commodities a seguito di esercizio sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato, vale a dire:

(i) il verificarsi o l'esistenza di una sospensione o limitazione alle negoziazioni (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che l'Agente di Calcolo ritiene sostanziale e che interessa, laddove applicabile, i contratti di opzione o i contratti futures del Mercato Collegato riferiti al Sottostante; (ii) la mancata pubblicazione, da parte dello Sponsor, del fixing ufficiale del Sottostante o la discontinuità temporanea o permanente nella pubblicazione di tale fixing [si veda l'Articolo 4 bis (A)(1) dei pertinenti Regolamenti Specifici].

Sconvolgimento di Mercato Significativo; Prezzo Finale e Data di Determinazione del Prezzo Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato Significativo (solo per i Benchmark su Indici ed i Benchmark Quanto su Indici)

Il pertinente Regolamento Specifico prevede che, qualora sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato Significativo, vale a dire uno Sconvolgimento della fonte di riferimento del Tasso di Cambio, un Inadempimento governativo, una Inconvertibilità/intrasferibilità, una Nazionalizzazione, un'Illiquidità, una Modifica alla legislazione, un'Imposizione Fiscale, un'Indisponibilità o una Moratoria [per la definizione di ciascuno di tali eventi si veda l'Articolo 4(A)(3) del pertinente Regolamento Specifico], l'Agente di Calcolo potrà effettuare gli opportuni aggiustamenti ai termini del Regolamento (incluso modificare la Data di Determinazione del Prezzo Finale) e, qualora dopo 180 Giorni di Negoziazione continui a sussistere uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo determinerà il Prezzo Finale **(che potrà essere anche pari a zero)** alla scadenza di tale periodo, basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante [si veda l'Articolo 4(A)(4) del pertinente Regolamento Specifico].

Aggiustamenti dell'Indice e Cessazione del Calcolo dell'Indice (solo per i Benchmark su Indici ed i Benchmark Quanto su Indici)

Qualora si verifichino eventi che influenzino sostanzialmente le modalità di calcolo dell'Indice ovvero nel caso di cessazione del calcolo dell'Indice [come meglio specificato all'Articolo 4(B)(2) e 4(B)(3) dei



pertinenti Regolamenti Specifici], l'Emittente ha la facoltà di procedere al pagamento di un equo valore di mercato dei relativi Benchmark_su Indici e Benchmark Quanto su Indici; qualora invece si verifichi un effetto di concentrazione o di diluizione sul valore teorico delle azioni che compongono l'Indice [come meglio specificato all'Articolo 4(C) dei pertinenti Regolamenti Specifici], l'Agente di Calcolo potrà effettuare gli opportuni aggiustamenti alle condizioni ed ai termini dei Benchmark_su Indici e dei Benchmark Quanto su Indici, in modo tale che il valore economico dei medesimi rimanga sostanzialmente equivalente a quello che gli stessi avevano prima del verificarsi di tali eventi.

Cessazione della Quotazione (solo per i Benchmark_su Commodities relativi a contratti future su commodities)

Nel caso in cui un Sottostante cessi definitivamente di essere quotato (si rinvia all'Articolo 4(B) del pertinente Regolamento Specifico, l'Emittente ha la facoltà di procedere al pagamento del valore di mercato dei relativi Benchmark_e liberarsi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.


Cessazione della Pubblicazione del fixing (solo per i Benchmark_su Commodities relativi a platino, palladio, oro e argento e per i Benchmark Quanto su Commodities)

Qualora il fixing ufficiale di un Sottostante cessi definitivamente, per qualunque motivo, di essere pubblicato [(si rinvia all'Articolo 4 bis (B) dei pertinenti Regolamenti Specifici], l'Emittente ha la facoltà di procedere al pagamento del valore di mercato dei relativi Benchmark_e Benchmark Quanto e liberarsi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

TABELLA A.2 BIS - ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU INDICI

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Tip o	Data Emissione	Data Scadenza	Parità	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lot to Neg.	n. lotti neg. per obb. quot.	Prezzo Indicativo Certificates	Livello del Sottostante	Valut a del Sottostante	Sponsor del Sottostante	Mercato di Riferimento	Tasso di cambio
1	ABN AMRO Bank N.V.	NL0000769701	Indice Midex®	Cert	12/01/2007	20/06/2008	0,0001	N76970	500000	Cash	Europ	1	1	600	4,247	42472	EUR	Borsa Italiana S.p.A.	Borsa Italiana	N/A

Per procura speciale di ABN AMRO BANK N.V – 19 gennaio 2007



Regolamento Generale relativo a “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Certificate**”, al singolare, e “**Certificates**”, al plurale)

Articolo 1

Certificates

Il presente regolamento generale relativo a “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (di seguito, “**Regolamento Generale**”) si applica agli strumenti finanziari indicati in appresso:

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES**” (di seguito, “**VALUTA PLUS Certificate**”, al singolare, e “**VALUTA PLUS Certificates**”, al plurale);

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI**”. Gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI**” sono di due categorie:

- (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Long” certificates su indici; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Long Certificates su Indici**”, al plurale, e “**Mini Future Long Certificate su Indici**”, al singolare;
- (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Short” certificates su indici; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito “**Mini Futures Short Certificates su Indici**”, al plurale, e “**Mini Future Short Certificate su Indici**” al singolare.

I Mini Futures Long Certificates e i Mini Futures Short Certificates saranno cumulativamente denominati “**Mini Futures Certificate su Indici**”, al singolare, e “**Mini Futures Certificates su Indici**”, al plurale;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURES SU COMMODITIES**”. Gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURES SU COMMODITIES**” sono di due categorie:

- (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Long” certificates su future su commodities; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Long Certificate su Future su Commodities**”, al singolare, e “**Mini Futures Long Certificates su Future su Commodities**”, al plurale;
- (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Short” certificates su future su commodities; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Short Certificate su Future su Commodities**”, al singolare, e “**Mini Futures Short Certificates su Future su Commodities**”, al plurale.

I Mini Futures Long Certificates su Future su Commodities e i Mini Futures Short Certificates su Future su Commodities saranno cumulativamente denominati “**Mini Futures Certificate su**

Future su Commodities", al singolare, e **"Mini Futures Certificates su Future su Commodities"**, al plurale;

- gli **"ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TITOLI DI STATO"**. Gli **"ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TITOLI DI STATO"** sono di due categorie:

- (i) gli ABN AMRO Bank N.V. **"Mini Futures Long"** certificates su future su titoli di stato; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito **"Mini Future Long Certificate su Future su Titoli di Stato"**, al singolare, e **"Mini Futures Long Certificates su Future su Titoli di Stato"**, al plurale;
- (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. **"Mini Futures Short"** certificates su future su titoli di stato; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito **"Mini Future Short Certificate su Future su Titoli di Stato"**, al singolare, e **"Mini Futures Short Certificates su Future su Titoli di Stato"**, al plurale.

I Mini Futures Long Certificates su Future su Titoli di Stato e i Mini Futures Short Certificates su Future su Titoli di Stato saranno cumulativamente denominati **"Mini Futures Certificate su Future su Titoli di Stato"**, al singolare, e **"Mini Futures Certificates su Future su Titoli di Stato"**, al plurale;

- gli **"ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TASSI DI CAMBIO"** . Gli **"ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TASSI DI CAMBIO"** sono di due categorie:

- (i) gli ABN AMRO Bank N.V. **"Mini Futures Long"** certificates su future su tassi di cambio; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito **"Mini Future Long Certificate su Future su Tassi di Cambio"**, al singolare, e **"Mini Futures Long Certificates su Future su Tassi di Cambio"**, al plurale;
- (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. **"Mini Futures Short"** certificates su future su tassi di cambio; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito **"Mini Future Short Certificate su Future su Tassi di Cambio"**, al singolare, e **"Mini Futures Short Certificates su Future su Tassi di Cambio"**, al plurale.

I Mini Futures Long Certificates su Future su Tassi di Cambio e i Mini Futures Short Certificates su Future su Tassi di Cambio saranno cumulativamente denominati **"Mini Futures Certificate su Future su Tassi di Cambio"**, al singolare, e **"Mini Futures Certificates su Future su Tassi di Cambio"**, al plurale;

- gli **"ABN AMRO BANK N.V. TURBO E SHORT CERTIFICATES SU AZIONI ESTERE"**. Gli **"ABN AMRO BANK N.V. TURBO E SHORT CERTIFICATES SU AZIONI ESTERE"** sono di due categorie:

- (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Turbo” certificates su azioni estere; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito **“Turbo Certificate su Azioni Estere”**, al singolare, e **“Turbo Certificates su Azioni Estere”**, al plurale;
- (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Short” certificates su azioni estere; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito **“Short Certificate su Azioni Estere”**, al singolare, e **“Short Certificates su Azioni Estere”**, al plurale.

I **Turbo Certificate su Azioni Estere** e gli **Short Certificates su Azioni Estere** saranno cumulativamente denominati **“Turbo e Short Certificate su Azioni Estere”**, al singolare, e **“Turbo e Short Certificates su Azioni Estere”**, al plurale

- gli **“ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”**. Gli **“ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** sono di quattro categorie:

- (i) **“ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** (di seguito un/i **“Bonus su Azioni”**);
- (ii) **“ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** (di seguito un/gli **“Airbag su Azioni”**);
- (iii) **“ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU INDICI”** (di seguito un/i **“Bonus su Indici”**);
- (iv) **“ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG SU INDICI”** (di seguito un/gli **“Airbag su Indici”**).

I Bonus su Azioni e i Bonus su Indici saranno cumulativamente denominati un/i **“Bonus”** e gli Airbag su Azioni e gli Airbag su Indici saranno cumulativamente denominati un/gli **“Airbag”**. I Bonus e gli Airbag saranno cumulativamente denominati **“Bonus e Airbag Certificates”**, al plurale, e **“Bonus e Airbag Certificate”**, al singolare;

- gli **“ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES E DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”**. Gli **“ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES E DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** sono di quattro categorie:

- (i) **“ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** (di seguito un/i **“Double-Up su Azioni”**);
- (ii) **“ABN AMRO BANK N.V. DISCOUNT CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** (di seguito un/i **“Discount su Azioni”**);
- (iii) **“ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES SU INDICI”** (di seguito un/i **“Double-Up su Indici”**);
- (iv) **“ABN AMRO Bank N.V. DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI”** (di seguito un/i **“Discount su Indici”**).

I Double-Up su Azioni ed i Double-Up su Indici saranno cumulativamente denominati un/i **“Double-Up”** ed i Discount su Azioni ed i Discount su Indici saranno cumulativamente

denominati un/i “**Discount**”. I Double-Up ed i Discount saranno cumulativamente denominati “**Double-Up e Discount Certificates**”;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” sono di due categorie:

- (i) “ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito un/i “**Power su Indici**”);
- (ii) “ABN AMRO Bank N.V. POWER CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/i “**Power su Azioni**”).

I Power su Indici e i Power su Azioni saranno cumulativamente denominati un/i “**Power**”;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES” sono di tre categorie:

- (i) gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU INDICI”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i “**Benchmark su Indici**”;
- (ii) gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU INDICI E BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU COMMODITIES”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito, rispettivamente, un/i “**Benchmark Quanto su Indici**” e un/i “**Benchmark Quanto su Commodities**” e, cumulativamente, un/i “**Benchmark Quanto**”;
- (iii) gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU COMMODITIES”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i “**Benchmark su Commodities**”.

I Benchmark su Indici ed i Benchmark su Commodities saranno, cumulativamente, denominati di seguito un/i “**Benchmark**”;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. THEME CERTIFICATES**” (di seguito, “**THEME CERTIFICATE**”, al singolare, e “**THEME CERTIFICATES**”, al plurale).

I VALUTA PLUS Certificates, i Mini Futures Certificates su Indici, i Mini Futures Certificates su Commodities, i Mini Futures Certificates su Titoli di Stato, i Mini Futures Certificates su Tassi di Cambio, i Turbo e Short Certificates su Azioni Estere, i Bonus e Airbag Certificates, i Double-Up e Discount Certificates, i Power, i Benchmark, i Benchmark Quanto e i Theme Certificates saranno denominati anche un “**Certificate Specifico**”, al singolare, i “**Certificates Specifici**”, al plurale, e cumulativamente un “**Certificate**”, al singolare, e “**Certificates**”, al plurale.

I Certificates sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche generali indicate nel presente Regolamento Generale e con le caratteristiche specifiche, relative a ciascun Certificate Specifico, indicate nel pertinente regolamento specifico (di seguito, ciascuno un “**Regolamento Specifico**”) accluso al Prospetto di Base di Certificates.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Generale i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**ABN AMRO BANK N.V.**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Certificate Specifico**” o “**Certificates Specifici**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Certificate**” o “**Certificates**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Emittente**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Intermediari Aderenti**” sono i soggetti indicati all’Articolo 3;

“**Portatore**” indica la persona legittimata a disporre dei Certificates nel conto acceso dall’Emittente presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dell’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui detiene, direttamente o indirettamente, il proprio conto;

“**Prospetto di Base di Certificates**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Regolamento Generale**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Regolamento Specifico**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Spese**” indica tutte le tasse, oneri, imposte e/o spese, inclusi qualsiasi spesa di esercizio, bolli, diritti conseguenti o connessi all’esercizio dei Certificates o comunque dovuti in relazione ai Certificates per l’attività di soggetti che svolgano un ruolo diverso da quello dell’Emittente;

Eventuali termini indicati con iniziale maiuscola nel Regolamento Generale e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Generale medesimo. Eventuali termini con iniziale maiuscola non definiti nel Regolamento Generale avranno lo stesso significato loro attribuito nel pertinente Regolamento Specifico.

Articolo 3

Trasferimento dei Certificates

Il trasferimento dei Certificates avverrà esclusivamente tramite l’annotazione di tale trasferimento nel conto terzi, intestato all’Agente di Regolamento, presso Monte Titoli S.p.A. e nel conto degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari Aderenti”) presso cui il venditore dei Certificates e l’acquirente degli stessi detengono rispettivamente il proprio conto.

Articolo 4

Agenti

- (a) **Agente di Regolamento** – L’Emittente si riserva il diritto di sostituire ovvero di rimuovere dall’incarico in qualsiasi momento ciascun Agente di Regolamento e di nominare altri ovvero ulteriori agenti. Tuttavia, la rimozione dall’incarico dell’Agente di Regolamento avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Regolamento e, nel caso in cui uno o più Certificates siano quotati in qualsiasi mercato o offerti in qualsiasi giurisdizione, ci sia un Agente di Regolamento avente sede in ciascun paese designato per tale mercato o giurisdizione. Le suddette variazioni saranno comunicate ai Portatori ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Generale. Ciascun Agente di Regolamento agisce esclusivamente come agente dell’Emittente e non assume alcun dovere o obbligazione nei confronti dei Portatori. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall’Agente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.
- (b) **Agente di Calcolo** – L’Emittente può nominare un nuovo Agente di Calcolo secondo i termini e le condizioni in appresso indicati.

L’Emittente si riserva il diritto di nominare, in qualsiasi momento, un altro soggetto quale Agente di Calcolo. Resta, tuttavia, inteso che la rimozione dall’incarico dell’Agente di Calcolo avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Calcolo. Il verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del Regolamento Generale.

L’Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall’Emittente) agisce esclusivamente come agente dell’Emittente. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall’Agente di Calcolo (inclusi i casi in cui si tratti dell’Emittente) sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

L’Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall’Emittente) può, con il consenso dell’Emittente, delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato. Nel caso in cui il ruolo di Agente di Calcolo è assunto dall’Emittente, quest’ultimo può delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato.

Articolo 5

Imposte e tasse

Qualunque tassa o imposta dovuta in relazione all’esercizio dei Certificates sarà interamente a carico del Portatore. Pertanto, il Portatore sarà tenuto a rimborsare all’Emittente qualsiasi costo sostenuto da quest’ultimo a tale titolo.

Articolo 6

Acquisti di Certificates da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Certificates sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificates così acquistati ovvero rinegoziarli.

Articolo 7

Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi.

Il pagamento di tale somme di danaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci Giorni Lavorativi dal Giorno Lavorativo di cui al paragrafo precedente, secondo le modalità che verranno comunicate ai Portatori tramite annuncio pubblicato ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 8

Comunicazioni

Ogni comunicazione ai Portatori, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal pertinente Regolamento Specifico, s'intenderà validamente effettuata tramite annuncio pubblicato su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Ciascuna comunicazione si intenderà effettuata il giorno in cui tale annuncio o avviso venga pubblicato ovvero, laddove lo stesso annuncio venga pubblicato in più date, il primo giorno in cui tale annuncio o avviso sia diffuso.

Articolo 9

Calcoli, determinazioni e modifiche

- (a) **Calcoli e determinazioni** - Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Emittente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.
- (b) **Modifiche** - L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del

Regolamento Generale e/o del pertinente Regolamento Specifico, il Regolamento Generale e/o il pertinente Regolamento Specifico potranno essere modificati dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico nei modi indicati all'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 10

Legge applicabile e foro competente

La forma ed il contenuto dei Certificates, così come tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Regolamento Generale e del pertinente Regolamento Specifico, sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico, è competente, in via esclusiva, il foro di Milano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1469bis c.c. a favore del Portatore che rivesta la qualifica di consumatore.

Articolo 11

Lingua del Regolamento

Nel caso in cui il Regolamento venga pubblicato in una lingua diversa dall'italiano ed emergano contestazioni in ordine all'interpretazione dello stesso, farà fede la versione in lingua italiana.

Articolo 12

Quotazione

Qualsiasi riferimento alla Borsa Italiana S.p.A. e/o alla negoziabilità in borsa dei Certificates contenuto nel presente Regolamento Generale e/o nei Regolamenti Specifici è subordinato all'ammissione alla quotazione dei Certificates sul SEDEXTM.

Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU INDICI”.

Articolo 1

I Certificates

Il presente regolamento specifico (“**Regolamento Specifico**”) disciplina gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito, ai fini del presente Regolamento Specifico, “**Certificate**”, al singolare, e “**Certificates**”, al plurale). I Certificates sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche indicate nel presente Regolamento Specifico e nel regolamento generale (“**Regolamento Generale**”) accluso al Prospetto di Base di Certificates. Nel caso di esercizio dei Certificates, l’Emittente sarà obbligato a pagare al relativo portatore (il “Portatore”), per ciascun Certificate, secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento Specifico, un importo pari all’Importo di Liquidazione (come definito all’Articolo 2 del presente Regolamento Specifico).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Specifico i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**ABN AMRO BANK N.V.**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Agente di Calcolo**” indica ABN AMRO Bank N.V. con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Paesi Bassi;

“**Agente di Regolamento**” indica BNP Paribas, Securities Services, Filiale di Milano, Piazza San Fedele n. 2; nonché, ogni altro ulteriore ovvero alternativo agente (o agenti) di regolamento, ovvero sistema (o sistemi) di regolamento, riconosciuto dall’Emittente di volta in volta e comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del Regolamento Generale (ciascuno un “Agente di Regolamento” e, insieme, “Agenti di Regolamento”);

“**Certificates**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Coefficiente di Adeguamento**” ha il significato di cui all’Articolo 4(B);

“**Condizioni Definitive**” indica ciascuna delle condizioni definitive attinente alle specifiche emissioni di Certificates effettuate in base al Prospetto di Base di Certificates;

“**Data di Determinazione del Prezzo Finale**” indica il primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Determinazione del Prezzo Finale che non sia anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, salvo quanto previsto all’articolo 4(A)(2) e all’articolo 4(A)(4);

“**Data di Emissione**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale;

“**Data di Pagamento**” indica il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Prezzo Finale;

“Data di Scadenza” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale ovvero, nel caso in cui tale data non sia un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo successivo;

“Dichiarazione di Rinuncia” ha il significato indicato all’Articolo 3, ultimo alinea;

“Emittente” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“Evento Modificativo” è ciascun evento indicato come tale all’Articolo 4(C);

“Giorno di Borsa Aperta” indica un giorno di negoziazione del Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM);

“Giorno di Negoziazione” indica ogni giorno in cui lo Sponsor calcola e pubblica ovvero dovrebbe calcolare e pubblicare il livello di chiusura dell’indice in base ai propri regolamenti;

“Giorno di Pagamento” indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET);

“Giorno di Sconvolgimento di Mercato” indica un Giorno di Negoziazione in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato;

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui ciascun Agente di Regolamento è aperto;

“Importo di Liquidazione” indica un importo, per ciascun Certificate, dal quale dovranno essere sottratte le Spese, determinato dall’Agente di Calcolo applicando la seguente formula:

Prezzo Finale * Parità.

L’importo così ottenuto, se denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Pagamento dovrà essere convertito nella Valuta di Pagamento al Tasso di Cambio della Data di Determinazione del Prezzo Finale. Qualora l’Importo di Liquidazione così calcolato risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento alla quarta cifra decimale più vicina e 0,00005 sarà arrotondato per eccesso;

“Intermediari Aderenti” sono i soggetti indicati all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“Lotto Minimo di Esercizio” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, il numero ivi indicato come tale;

“Mercato” o “Mercato di Riferimento” indica ciascuno dei mercati o sistema di quotazioni a cui il Sottostante faccia riferimento ovvero ogni successore di tali mercati o sistemi di quotazione;

“Mercato Collegato” indica il principale mercato regolamentato delle opzioni o dei futures o di altri contratti derivati sul Sottostante;

“Ora di Determinazione” indica, limitatamente ai Certificates su Indici diversi da S&P/MIB[®], Allstar[®], Midex[®], STAR[®] e TechStar[®], l’ora in cui lo Sponsor calcola il valore ufficiale di chiusura di quell’indice;

“Parità” indica, salvo gli aggiustamenti di cui all’Articolo 4(C), con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, il valore ivi indicato come tale;

“Periodo di Determinazione del Prezzo Finale” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza (inclusa) ed ha durata di cinque Giorni di Negoziazione;

“Portatore” ha il significato di cui all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“Prezzo Finale” indica, salvo quanto previsto all’articolo 4(A)(2) e all’articolo 4(A)(2)(4):

- per i Certificates su S&P/MIB[®], Allstar[®], Midex[®], STAR[®] e TechStar[®], un importo, come determinato dal relativo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l’Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata, pari al valore di tale indice calcolato sulla base dei prezzi d’asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono alla Data di Determinazione del Prezzo Finale; qualora entro il termine della seduta di borsa non fosse determinato il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti tale indice, l’Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti adottando i medesimi criteri utilizzati al medesimo fine sul Mercato Collegato per i contratti derivati sullo stesso indice; ove non esistano contratti derivati relativi a tale indice quotati nel Mercato Collegato, l’Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti sulla base dei prezzi registrati nel Giorno di Negoziazione precedente in cui sia stato registrato un prezzo di quotazione per gli stessi strumenti, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione;
- per tutti i rimanenti Certificates, un importo, come determinato dal relativo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l’Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata, pari al livello dell’Indice all’Ora di Determinazione alla Data di Determinazione del Prezzo Finale;

“Prospetto di Base di Certificates” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“Regolamento Generale” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“Regolamento Specifico” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“Sconvolgimento di Mercato” ha il significato indicato all’Articolo 4(A)(1);

“Sconvolgimento di Mercato Significativo” ha il significato indicato all’Articolo 4 (A)(3);

“Serie” indica ciascuna delle serie di Certificates, quali indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“Sottostante” ovvero **“Indice”** indica ciascuno degli indici azionari indicati nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Sottostante”, soggetto agli aggiustamenti di cui all’Articolo 4.

Con riferimento a ciascuna Serie indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive, il relativo Sottostante è precisato alla voce “Sottostante” della Tabella ivi allegata;

“Spese” hanno il significato di cui all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“Sponsor” indica l’entità che calcola e rileva ciascun Sottostante, quale indicata nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Sponsor”. Il riferimento allo Sponsor include ogni successivo sponsor del Sottostante individuato ai sensi dell’Articolo 4;

“Tasso di Cambio” indica, con riferimento a ciascun Sottostante, il tasso di cambio indicato nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Tasso di Cambio”;

“Valuta di Pagamento” indica l’Euro;

“Valuta Sottostante”, indica, con riferimento a ciascun Sottostante, la valuta indicata nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Valuta Sottostante”.

Gli altri termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Regolamento Specifico e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Specifico medesimo. I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente Regolamento Specifico avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento Generale.

Articolo 3

Esercizio dei Certificates e rinuncia

- **Esercizio** – I Certificates sono esercitabili solo alla Data di Scadenza. L'esercizio dei Certificates alla Data di Scadenza è automatico. Conseguentemente i Portatori saranno creditori dell'Importo di Liquidazione (nel caso in cui lo stesso sia positivo) senza necessità di esercitare i Certificates. Conformemente alle norme contenute nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., dal terzo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Scadenza i Certificates non saranno più negoziabili sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM)
- **Esclusione di responsabilità** - Salvo i casi di colpa grave o dolo, né l'Emittente né l'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) saranno responsabili per errori o omissioni nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.
- **Pagamento** - Ciascun Certificate dà diritto al Portatore di ricevere l'Importo di Liquidazione dall'Emittente alla Data di Pagamento. Qualora tale data non dovesse essere un Giorno di Pagamento, l'Importo di Liquidazione sarà accreditato il primo Giorno di Pagamento successivo alla suddetta data e su tale Importo di Liquidazione non matureranno interessi o altri diritti.
- **Metodo di pagamento** - L'Emittente verserà l'Importo di Liquidazione attraverso accredito sul conto che il Portatore detiene presso l'Intermediario Aderente sul cui "conto terzi", acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati i Certificates. Il pagamento di qualsiasi importo sarà soggetto a tutti gli adempimenti fiscali e legali riferibili al medesimo.
- **Spese** – Tutte le Spese relative a ciascun Certificate sono ad esclusivo carico dei Portatori.
- **Esercizio e rischio di regolamento** – Gli adempimenti connessi all'Esercizio ed al regolamento dei Certificates sono soggetti alla relativa normativa applicabile nel corrispondente periodo e né l'Emittente né qualsiasi Agente di Regolamento saranno responsabili se non fossero in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a causa di tale normativa.
- **Rinuncia al pagamento dell'Importo di Liquidazione** - Il Portatore ha facoltà di rinunciare a ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione. La dichiarazione di rinuncia a ricevere l'Importo di Liquidazione (la "**Dichiarazione di Rinuncia**"), compilata secondo il modello allegato alla Nota Informativa di Certificates e contenente tutti gli elementi identificativi i Certificates interessati, deve pervenire via fax all'Emittente, all'Agente di Regolamento e all'Intermediario Aderente sul cui "conto terzi", acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati i Certificates. La Dichiarazione di Rinuncia deve pervenire via fax entro le ore 10.00, salvo ritardi nella determinazione del valore del relativo Indice per quanto ipotizzato all'Articolo 2 alla definizione di "Prezzo Finale", in relazione ai Certificates su indici

S&P/MIB[®], Allstar[®], Midex[®], STAR[®] e TechStar[®], della Data di Determinazione del Prezzo Finale e, in relazione ai Certificates sugli altri Indici, del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Prezzo Finale.

Articolo 4

Sconvolgimento di Mercato; Prezzo Finale e Data di Determinazione del Prezzo Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato; Sconvolgimento di Mercato Significativo; Prezzo Finale e Data di Determinazione del Prezzo Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato Significativo; aggiustamenti dell'Indice; effetti di concentrazione o diluizione

(A)(1) **Sconvolgimento di Mercato** - Per “Sconvolgimento di Mercato” si intende, in qualsiasi Giorno di Negoziazione,

- (i) con riferimento agli indici S&P/MIB[®], Allstar[®], Midex[®], STAR[®] e TechStar[®], (A) la mancanza, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni sul relativo Mercato, di un prezzo d'asta dei titoli che formano almeno il 20% di tali indici, se l'Agente di Calcolo ritiene tale mancanza sostanziale. Al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un titolo al livello dell'Indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'Indice attribuibile a quel titolo e (y) il complessivo livello dell'Indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) una sospensione o limitazione alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti) se l'Agente di Calcolo ritiene tale sospensione o limitazione sostanziale;
- (ii) con riferimento ai rimanenti Indici, una sospensione o limitazione, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante l'ultima ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, (A) alle contrattazioni dei componenti dell'Indice (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che interessa il Mercato dei componenti che formano almeno il 20% del Sottostante; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un componente al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel componente e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti).

Una limitazione alle negoziazioni nel corso del Giorno di Negoziazione dovuta a variazioni nei prezzi eccedenti i livelli permessi dal relativo mercato può, ove ritenuto opportuno dall'Agente di Calcolo, costituire uno Sconvolgimento di Mercato.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato mediante avviso di borsa.

(A)(2) **Prezzo Finale e Data di Determinazione del Prezzo Finale in caso di Sconvolgimento di Mercato** - Qualora tutti i Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Determinazione del Prezzo Finale siano anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, l'Agente di Calcolo determinerà il Prezzo Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Prezzo Finale basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante e la Data di Determinazione del Prezzo Finale si intenderà essere il giorno di tale scadenza.

(A)(3) **Sconvolgimenti di Mercato Significativi** - Per "Sconvolgimento di Mercato Significativo" si intende il verificarsi di qualsiasi degli eventi illustrati in appresso:

- (i) *Sconvolgimento della fonte di riferimento del tasso di cambio* – Ove sia divenuto impossibile ottenere il tasso di cambio, inclusi i casi in cui ciò sia dovuto alla mancata pubblicazione del medesimo;
- (ii) *Inadempimento governativo* – Ove, con riferimento a titoli di debito o indebitamenti relativi a denaro preso a prestito o garantito dal Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante, si verifichi un inadempimento ovvero altra circostanza o evento simili;
- (iii) *Inconvertibilità/intrasferibilità* – Il verificarsi di qualsiasi evento che renda impossibile, de facto o de jure, convertire la Valuta Sottostante nella Valuta di Pagamento;
- (iv) *Nazionalizzazione* – Qualsiasi nazionalizzazione o altra azione che privi delle proprietà ovvero limiti la proprietà nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (v) *Illiquidità* – Qualsiasi impossibilità ad ottenere una quotazione della Valuta Sottostante;
- (vi) *Modifiche alla legislazione* – Qualsiasi modifica della legislazione del Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante che interessi la proprietà e/o la trasferibilità della Valuta Sottostante;
- (vii) *Imposizioni fiscali* – Qualsiasi imposizione fiscale che abbia carattere restrittivo/punitivo imposta nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (viii) *Indisponibilità* – La non disponibilità della Valuta di Pagamento nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (ix) *Moratoria* – Qualora sia dichiarata una moratoria generale in relazione alle attività bancarie nel Paese in cui il Tasso di Interesse è quotato e pubblicato.

Il verificarsi di qualsiasi delle circostanze di cui sopra sarà stabilito dall'Agente di Calcolo e le determinazioni dell'Agente di Calcolo effettuate nei modi e nei termini indicati al successivo punto (A)(4) del presente Articolo saranno definitive e vincolanti per l'Emittente e per i Portatori.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato Significativo mediante avviso di borsa.

- (A)(4) **Prezzo Finale e Data di Determinazione del Prezzo Finale in caso di Sconvolgimento di Mercato Significativo** - Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo potrà, ove lo ritenga appropriato, effettuare gli opportuni aggiustamenti ai termini del Regolamento Specifico (incluso modificare la Data di Determinazione del Prezzo Finale) al fine di tener conto del verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato Significativo; e, qualora dopo 180 Giorni di Negoziazione continui a sussistere uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo determinerà il Prezzo Finale (che potrà essere anche pari a zero) alla scadenza di tale periodo, basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante e la Data di Determinazione del Prezzo Finale si intenderà essere il giorno di tale scadenza.
- (B) **Aggiustamenti del Sottostante** - L'Agente di Calcolo apporterà gli aggiustamenti indicati in appresso:
- (1) Se l'Indice: (a) non dovesse essere più calcolato e pubblicato dall'attuale Sponsor, ma venisse calcolato e pubblicato da un nuovo Sponsor accettato dall'Agente di Calcolo; o (b) dovesse essere sostituito da un diverso indice calcolato secondo una formula ritenuta sostanzialmente simile dall'Agente di Calcolo, verrà utilizzato, a seconda dei casi, l'indice pubblicato dal nuovo sponsor o il nuovo indice, dandone comunicazione ai Portatori mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale;
 - (2) Se: lo Sponsor dell'Indice modifica sostanzialmente il metodo di calcolo o la formula di calcolo dell'Indice, o in qualsiasi altro modo lo modifichi in modo sostanziale (purché non si tratti di modifiche previste nella formula o nel metodo di calcolo per mantenere l'Indice inalterato in presenza di cambiamenti nelle azioni che lo compongono o al verificarsi di altri avvenimenti di routine), allora l'Emittente potrà (i) sostituire (previo parere favorevole dell'Agente di Calcolo) l'Indice con l'Indice così modificato, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") che assicuri la continuità con l'attività sottostante i Certificates. Ai Portatori verrà data comunicazione della modifica all'Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento e del parere dell'Agente di Calcolo mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero (ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificates secondo quanto previsto dal successivo punto (3).
 - (3) Se lo Sponsor dell'Indice, ovvero - ove applicabile - il nuovo sponsor, cessa di calcolare o pubblicare l'Indice, allora l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificates corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo

valore di mercato dei Certificates dai medesimi posseduti in base all'ultimo valore disponibile dell'Indice calcolato e diffuso dallo Sponsor e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

Tale valore di mercato sarà determinato in buona fede dall'Emittente, tenuto conto del parere dell'Agente di Calcolo.

I Portatori saranno messi a conoscenza del valore di mercato così determinato nonché del parere dell'Agente di Calcolo, mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale valore di mercato.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui è stato determinato il valore di mercato.

- (C) **Effetti di concentrazione o diluizione** - Se si verifica un effetto, non considerato dallo Sponsor, di concentrazione ovvero diluizione sul valore teorico delle azioni che compongono l'Indice, inclusi i casi in cui tale effetto sia dovuto al pagamento di dividendi straordinari, ovvero di dividendi in danaro complessivamente pari o maggiori all'8% su base annua del valore corrente delle azioni che compongono l'Indice ("Evento Modificativo"), l'Agente di Calcolo potrà effettuare le eventuali corrispondenti correzioni alla Parità, in modo tale che il valore economico dei Certificates rimanga sostanzialmente equivalente a quello che i medesimi avevano prima del verificarsi degli effetti di concentrazione o di diluizione sopra menzionati. L'Agente di Calcolo potrà, ma non dovrà, determinare le suddette correzioni facendo riferimento alla correzione effettuata in un Mercato Collegato in presenza di un analogo effetto, in relazione alle opzioni sull'Indice trattate su quella borsa delle opzioni. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere informato a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Modificativo. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo (C).

Articolo 5

Tabella specifiche

Sottostante	Sponsor	Valuta Sottostante	Tasso di cambio (1)
ABN AMRO Biofuel	Euronext (www.euronext.com)	USD	EUR/ Dollaro Americano (USD)
ABN AMRO SOLAR ENERGY TR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	EURO	Non applicabile
AEX®	Amsterdam Stock Exchange (http://www.euronext.com)	EURO	Non applicabile
Allstar®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)	EURO	Non applicabile

AMEX Biotechnology®	American Stock Exchange (http://www.amex.com)	Dollaro Americano (USD)	EUR/ Dollaro Americano (USD)
ATX-Austrian® traded	Vienna Stock Exchange (http://www.wienerboerse.at)	EURO	Non applicabile
Bovespa® (IBOVESPA)	Sao Paulo Stock Exchange (http://www.bovespa.com.br/ind-exi.asp)	REAL BRASILIANO	EUR/REAL BRASILIANO (BRL)
Budapest Stock Exchange® (BUX®)	Budapest Stock Exchange	Fiorino Ungherese (HUF)	EUR/Fiorino Ungherese (HUF)
Cac 40®	Euronext Paris (http://www.euronext.com)	EURO	Non applicabile
CASE 30®	Cairo & Alexandria Stock Exchange (http://www.egyptse.com/index.asp)	POUND EGIZIANO	EUR/POUND EGIZIANO (EGP)
CECE® Composite	Wiener Börse AG (http://www.wienerboerse.at)	EURO	Non applicabile
DAX®	Deutsche Börse AG (http://deutsche-boerse.com/)	EURO	Non applicabile
DOW JONES EUROSTOXX 50 SM	STOXX Ltd. (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
DOW JONES Industrial Average SM	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)	Dollaro Americano (USD)	EUR/ Dollaro Americano (USD)
Dow Jones Global Titans 50 SM (Euro)	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Turkey Titans 20®	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)	Lira Turca	EURO/ LIRA TURCA (TRY)
FTSE 100®	FTSE International Limited (http://www.ftse.com)	Sterlina Inglese (GBP)	EUR/Sterlina Inglese (GBP)
FTSE ATHEX 20®	FTSE International Limited & Athens Exchange (http://www.ftse.com)	EURO	Non applicabile
FTSE JSE Africa Top 40®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)	South Africa Rand (ZAR)	EUR/ South Africa Rand (ZAR)
FTSE/JSE Africa Resource 20®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)	South Africa Rand (ZAR)	EUR/ South Africa Rand (ZAR)
FTSE/JSE Africa Gold Mining®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)	South Africa Rand (ZAR)	EUR/ South Africa Rand (ZAR)
FTSE/JSE Africa Platinum Mining®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)	South Africa Rand (ZAR)	EUR/ South Africa Rand (ZAR)
FTSE/JSE Africa Real Estate®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)	South Africa Rand (ZAR)	EUR/ South Africa Rand (ZAR)
FTSE LATIBEX Top	FTSE International Limited & Bolsa de Madrid (http://www.ftse.com)	EURO	Non applicabile
Goldman Sachs Commodity Excess Return®	Goldman Sachs & Co (http://www.gs.com)	Dollaro Americano	EUR/Dollaro Americano (USD)
Hang Seng China Enterprises®	HSI Services Limited (http://www.hsi.com.hk)	Dollaro Hong Kong (HKD)	EUR/Dollaro Hong Kong (HKD)
Hang Seng®	HSI Services Limited (http://www.hsi.com.hk)	/Dollaro Hong Kong (HKD)	EUR//Dollaro Hong Kong (HKD)
IBEX 35®	Sociedad De Bolsas (http://www.sbolsas.com)	EURO	Non applicabile
INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)	Bolsa Mexicana de Valores (http://www.bmv.com.mx)	Peso Messicano	EURO/ Peso Messicano (MXN)
ISE National 30	Istanbul Stock Exchange (http://www.ise.org/index.htm)	Lira Turca	EURO/ Lira Turca (TRY)

KOSPI 200®	Korea Stock Exchange (http://sm.krx.co.kr/webeng/)	South Korea Won (KRW)	EUR/South Korea Won (KRW)
Kuala Lumpur Composite	Bursa Malaysia (ex The Kuala Lumpur Stock Exchange) (http://www.klse.com.my)	Malaysian Ringgit (MYR)	EUR/ Malaysian Ringgit (MYR)
Midex®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)	EURO	Non applicabile
Morgan Stanley Capital International (MSCI®) World	MSCI (http://www.msci.com)	Dollaro Americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
MSCI TAIWAN	MSCI (http://www.msci.com)	Taiwan Dollar (TWD)	EUR/ Taiwan Dollar (TWD)
Nasdaq 100 ®	The Nasdaq Stock Market (http://www.nasdaq.com)	Dollaro Americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
NIKKEI 225® Stock Average	Nihon Keizai Shimbun, Inc. (http://www.nni.nikkei.co.jp)	Japan Yen (JPY)	EUR/Japan Yen (JPY)
OBX®	Oslo Stock Exchange (http://www.ose.no/)	Corona Norvegese	EURO/ Corona Norvegese (NOK)
OMX Copenhagen 20®	Copenhagen Stock Exchange (http://www.omxgroup.com)	Corona Danese	EURO/ Corona Danese (DKK)
OMXH25	Helsinki Stock Exchange (http://www.hex.com)	EURO	Non applicabile
PX-D®	Prague Stock Exchange (http://www.pse.cz/default.asp)	Corona Ceca	EURO/Corona Ceca (CZK)
RDAX®	Deutsche Borse AG (http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/ki r/gdb_navigation/home)	EURO	Non applicabile
RICI® (Rogers International Commodity Index)	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).	Dollaro americano	EURO/Dollaro Americano (USD)
RICI® Agriculture	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).	Dollaro americano	EURO/Dollaro Americano (USD)
RICI® Energy	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).	Dollaro americano	EURO/Dollaro Americano (USD)
RICI® Metals	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).	Dollaro americano	EURO/Dollaro Americano (USD)
Russian Depositary Receipts® ("RDY®")	Wiener Borse AG (http://www.wienerboerse.at)	EURO	Non applicabile
STAR®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)	EURO	Non applicabile
S&P 500®	Standard & Poor's Corporation	Dollaro Americano (USD)	EUR/Dollaro Americano (USD)
S&P/MIB®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)	EURO	Non applicabile
S&P Custom®/ABN AMRO Water Stocks	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	USD	EUR/Dollaro Americano (USD)
S&P Custom®/ABN AMRO Clean Renewable Energy	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	USD	EUR/Dollaro Americano (USD)
S&P Custom®/ABN AMRO Metal & Mining	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	USD	EUR/Dollaro Americano (USD)
S&P Custom®/ABN AMRO Total Return India ADR/GDR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	USD	EUR/Dollaro Americano (USD)
S&P Custom®/ABN AMRO Brasil ADR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	USD	EUR/Dollaro Americano (USD)
SHANGHAI® B Share	Shanghai Stock Exchange (http://www.sse.com.cn)	Dollaro Americano (USD)	EUR Dollaro Americano (USD)

SHENZHEN [®] B Share	Shenzhen Stock Exchange (http://www.szse.cn)	Dollaro Hong Kong (HKD)	EUR/ Dollaro Hong Kong (HKD)
SMI [®]	Swiss Stock Exchange (http://www.swx.com)	Franco Svizzero (CHF)	EUR/Franco Svizzero (CHF)
STRAITS TIMES	Singapore Stock Exchange www.sgx.com	Dollaro Singapore	EURO/Dollaro Singapore (SGD)
TA 25	Tel Aviv Stock Exchange (www.tase.co.il)	ILS (ISRAELI SHEKEL)	EURO/ILS (ISRAELI SHEKEL)
TecDax [®]	Deutsche Borse (http://www.deutsche-boerse.com)	EURO	Non applicabile
TechStar [®]	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)	EURO	Non applicabile
THAILAND SET [®] 50	The Stock Exchange of Thailand (http://www.set.or.th)	Thai Baht (THB)	EURO/ Thai Baht (THB)
TOPIX	Tokyo Stock Exchange, Inc. (http://www.tse.or.jp/english/)	Japanese Yen (JPY)	EURO/Japan Yen (JPY)
WIG 20 [®]	Warsaw Stock Exchange (http://www.wse.com.pl)	Polish Zloty (PLN)	EURO/ Polish Zloty (PLN)
Amex Defense [®]	AMEX (http://www.amex.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
Amex Gold BUGS [®]	AMEX (http://www.amex.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
Amex Natural Gas [®]	AMEX (http://www.amex.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
Amex Oil I [®]	AMEX (http://www.amex.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
Amex Pharmaceutical [®]	AMEX (http://www.amex.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
Amex Tobacco [®]	AMEX (http://www.amex.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
Amex Utilities Select Sector [®]	AMEX (http://www.amex.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
Dow Jones Stoxx 600 Automobiles & Parts [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Banks [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Basic Resources [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Chemicals [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Construction & Materials [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Financial Services [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Food & Beverage [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Healthcare [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Industrial Goods & Services [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Insurance [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile

Dow Jones Stoxx 600 Media ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Oil & Gas ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Personal & Household Goods ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Retail ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Technology ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Telecommunications ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Travel & Leisure ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx 600 Utilities ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
Dow Jones Stoxx Nordic 30 ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)	EURO	Non applicabile
FTSE® EPRA® Europe	FTSE International Limited (http://www.ftse.com)	EUR	Non applicabile
PHLX Housing Sector ®	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
PHLX Oil Service Sector ®	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
PHLX Semiconductor Sector ®	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
S&P MidCap 400 ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
S&P Semiconductor ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
S&P Supercomposite Homebuilding ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
S&P Supercomposite Oil & Gas Drilling ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
S&P Supercomposite Steel ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	Dollaro americano	EURO/ Dollaro Americano (USD)
S&P TSX 60 ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	Dollaro Canadese	EURO/ Dollaro Canadese (CAD)
S&P/ASX 200®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)	Dollaro Australiano	EURO/ Dollaro Australiano (AUD)
Topix Banks ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)	Yen Giapponese	EURO/Yen Giapponese (JPY)
Topix Insurance ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)	Yen Giapponese	EURO/Yen Giapponese (JPY)
TOPIX REAL ESTATE ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)	Yen Giapponese	EURO/Yen Giapponese (JPY)

Topix Securities & Commodity Futures [®]	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)	Yen Giapponese	EURO/Yen Giapponese (JPY)
---	---	----------------	---------------------------

(1) Come calcolato:

- per i Benchmark su Indici relativi all'Indice INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC), in base al cross rate tra (i) il tasso di cambio MXN/USD della Federal Reserve, fixing delle ore 12.00 p.m. ora di New York [quotazioni disponibili su Reuters (pagina FEDSPOT)] e (ii) il tasso di cambio USD/EUR della Federal Reserve, fixing delle ore 12.00 p.m. ora di New York [quotazioni disponibili su Reuters (pagina FEDSPOT)]
- per i Benchmark su Indici relativi all'Indice MSCI TAIWAN, in base al cross rate tra (i) il tasso di cambio TWD/USD della Banca Centrale di Taiwan, fixing delle ore 11.00 ora di Taipei [quotazioni disponibili su Reuters (pagina TAIEX1; sub colonna "spot"; valore relativo alle ore 11.00)] e (ii) il tasso di cambio USD/EUR della Banca Centrale Europea, fixing delle ore 14.15 ora di Francoforte [quotazioni disponibili su Reuters (pagina ECB37)];
- per tutti i rimanenti Benchmark su Indici denominati in una valuta diversa dalla Valuta di Pagamento, in base ai tassi di cambio della Banca Centrale Europea, fixing delle ore 14.15 ora di Francoforte [quotazioni disponibili su Reuters (pagina ECB37)].